



POLIZIA LOCALE

COMANDO DI RICCIA (CB)

Via Feudo n.87/A – Tel.0874/716519

Email: poliziamunicipale.riccia@comunediriccia.it

Pec: poliziamunicipalericcia@legalmail.it

**OGGETTO: NULLA - OSTA GENERALE TRANSITI-TRASPORTI ECCEZIONALI
MACCHINE AGRICOLE - COMUNE DI RICCIA (CB) - ANNO 2026.**

LA RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota della Provincia di Campobasso, 1° Settore - Ufficio Trasporti, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 487 del 15/01/2026, con la quale si richiede NULLA - OSTA per la circolazione per macchina agricola eccezionale (mietitrebbia) sulla rete viaria comunale;

PREMESSO CHE:

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 8, del d. Lgs n° 285/1992 "Nuovo Codice della strada", sono considerate **macchine agricole eccezionali**:
 - a. Le macchine agricole semoventi e trainate che, per necessità funzionali, hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi da 1 a 6 del medesimo art. 104;
 - b. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato e semi portato, applicate nella parte anteriore e/o posteriore, che rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 del medesimo art. 104;
2. Le macchine agricole eccezionali devono essere munite, per poter circolare su strada, di una **autorizzazione** unica, della durata di due anni e rinnovabile, rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente o il cui territorio è attraversato dal transito, valida per l'intera rete stradale non stradale, ovvero per l'intero itinerario o area specificatamente indicati (art. 104, comma 8 CDS);
3. La domanda di autorizzazione è presentata dagli interessati alla Provincia ed è corredata, fra l'altro, della **dichiarazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione** del veicolo e della **dichiarazione di percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali** richiesti, con particolare riferimento alla inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'art. 61 CDS (art. 268, comma 1, D.P.R. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del CDS");
4. La provincia rilascia l'autorizzazione alla circolazione entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo condizioni e cautele, a tal fine chiede il Nulla-Osta dei Comuni interessati (che deve essere reso, a sua volta, entro dieci giorni dalla richiesta), e in tal caso il suddetto termine è interrotto (art. 268, comma 2, Reg. CDS);
5. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso (art. 268, comma 3, reg. CDS);

ACQUISITO il parere verbale favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;



CONSIDERATA l'esigenza di razionalizzare e semplificare, con riferimento alla rete stradale della Provincia di Campobasso e interessante quella del Comune di Riccia (CB), l'iter autorizzativo sopra ricordato, con riferimento sia alle macchine agricole **eccezionali per sagoma**, in quanto eccedenti i limiti dimensionali di cui all'art. 61 CDS, cui fa rinvio l'art. 104, comma 1, CDS (per le macchine agricole semoventi e trainate) o i limiti dimensionali indicati al comma 7 dell'art. 104 CDS (per le trattrici agricole), sia alle macchine agricole **eccezionali per massa**, in quanto eccedenti i limiti di massa di cui all'art. 104, commi 2,3,4,5,6 e 7, lett. e) CDS;

RITENUTA, in particolare, **per quanto di competenza di questo Comune**, l'opportunità di definire in via generale, con specifico ed esclusivo riferimento alla categoria sopra individuata delle macchine agricole eccezionali, il contenuto dei nulla-osta comunali preordinati al rilascio delle autorizzazioni di competenza della Provincia di Campobasso, assumendo le condizioni, prescrizioni e cautele che normalmente devono essere osservate sulle strade dell'ambito comunale, ovvero:

1. Il richiedente l'autorizzazione abbia allegato alla domanda la dichiarazione di percorribilità delle strade entro l'ambito comunale interessato, con particolare riferimento alla inscrivibilità in curva della macchina agricola fuori sagoma (art. 268, comma 3, CDS);
2. Il titolare dell'autorizzazione per la circolazione delle macchina agricola eccezionale deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di limitazioni, anche temporanee, alla circolazione lungo lo stesso (art. 268, comma 3, CDS), verificando non prima delle 48 ore antecedenti il transito la sussistenza delle condizioni e limitazioni stesse; l'autorizzazione è quindi condizionata a tale preventiva ricognizione da parte del titolare dell'autorizzazione;
3. L'autorizzazione deve essere portata a bordo della macchina agricola eccezionale e il conducente ha l'obbligo di esibirla su richiesta degli organi preposti alla vigilanza stradale;
4. Le macchine agricole eccezionali devono essere munite di:
 - a. Pannelli retroriflettenti a strisce bianche rosse di dimensioni di cm. 50 x cm. 50, da collocare nella parte posteriore del veicolo (art. 265 Reg. CDS);
 - b. Appositi pannelli segnalanti l'eventuale presenza di attrezzi portati o semi portati;
 - c. Dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione come le trattrici;
5. È vietato il transito nel centro abitato, salvo casi particolari o casi di aziende agricole aventi sede operativa ovvero terreni/aree interessati dall'attività ubicati nel centro stesso;
6. È vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
7. Obbligo di scorta tecnica in caso di larghezza oltre i m. 3,20 o in caso di itinerari stradali le cui dimensioni trasversali non garantiscano un fianco libero del mezzo del convoglio agricolo rispetto ai limiti di corsia di almeno m. 0,20 per lato;
8. Obbligo di rispetto della segnaletica stradale di pericolo, indicazione e prescrizione (obbligo, divieto e precedenza) di cui al CDS;
9. Obbligo di risarcire eventuali danni a proprietà comunali o di altri soggetti pubblici e privati, causati dalla circolazione della macchina agricola e sua eventuale scorta;
10. Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;



11. Nel caso di transito in ore notturne è fatto obbligo di scorta tecnica munita di efficace dispositivo di segnalazione luminosa con le modalità previste dall'art. 268, comma 4 del Reg. CDS;

CON IL PRESENTE ATTO

Si approva, con le condizioni sopraelencate dai punti 1 ad 11, il **NULLA-OSTA GENERALE** ai fini del rilascio, da parte della Provincia di Campobasso, delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali nell'ambito delle strade comunali.

DISPONE

1. Che il presente **NULLA-OSTA** sia reso nota mediante:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni;
2. La trasmissione di copia del presente a:
 - Provincia di Campobasso - 1° Settore - Ufficio Trasporti - provincia.campobasso@legalmail.it
 - Ufficio Tecnico Comunale - SEDE - urbanistica@comunediriccia.it;

AVVISA

- *Questa amministrazione rimane sollevata e indenne da ogni e qualsiasi pretesa o molestia che, per effetto del presente, potesse pervenire a terzi;*
- *Il presente atto ha validità fino al 31.12.2026 e potrà essere revocato e/o sospeso per causa di forza maggiore o nel momento in cui ne siano venuti meno i presupposti.*

Riccia (CB), 18 maggio 2026

**La Responsabile della P.L.
Dott.ssa Monica POZZUTO**